

STATUTO DEL C.R.A.L. AZIENDALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Approvato dall'assemblea costituente del 18 luglio 1995

Art. 1

E' ricostituito per i dipendenti in servizio della Banca di Credito Cooperativo di Roma un circolo culturale e ricreativo con denominazione " C.R.A.L. AZIENDALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA " con sede in Roma - Viale Oceano Indiano n. 13/c.

Art. 2

Scopo del C.R.A.L. e' quello di promuovere ed organizzare tutte quelle attivita' di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico che concorrono a dare un contenuto finalistico all'impiego del tempo libero dei lavoratori. Il C.R.A.L. potra' promuovere altresì attivita' di carattere assistenziale anche mediante convenzioni con Societa' ed Enti Pubblici e privati nonche' iniziative o attivita' previste dai contratti integrativi aziendali. In particolare attua, in favore dei propri soci, iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo e dello svago intese a promuovere la formazione sociale mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero.

E' compito del C.R.A.L. infine suscitare ed interpretare le aspirazioni dei lavoratori assicurando alle diverse istanze un razionale soddisfacimento.

Art. 3

Il C.R.A.L. e' un'associazione di fatto, apolitica e rimane estranea a partiti ed a organizzazioni sindacali, non ha scopi di lucro ed e' dotata di autonomia funzionale.

La sua figura giuridica e' quella delle associazioni non riconosciute di natura privatistica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Date le peculiari finalita' attribuite al C.R.A.L., questo puo' articolarsi in Sezioni specializzate con compiti di natura tecnico-organizzativa ciascuna delle quali raccoglie i soci che hanno in comune specifico interesse o peculiari predisposizioni per le diverse discipline artistiche, culturali e sportive.

Le Sezioni dovranno quindi favorire l'estrinsecazione di doti e capacita' particolari di tutti i soci del C.R.A.L. in armonia con le finalita' e gli indirizzi del Circolo.

Art. 5

L'ammissione a socio avviene mediante presentazione di domanda al Consiglio di Amministrazione e versamento della quota sociale annua da questo stabilita.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da parte del socio dimissionario, per lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

I soci si distinguono in:

- a) soci effettivi: i dipendenti in servizio attivo della Banca di Credito Cooperativo di Roma;
 - b) soci aggregati:
 - i dipendenti che abbiano lasciato il servizio attivo per il raggiungimento dei limiti d'età;
 - i familiari dei soci effettivi intendendosi per questi i conviventi e quelli per i quali comunque il socio effettivo percepisce assegni familiari.
- Cessa dalla qualità di socio colui che:
- a) ne faccia espressa richiesta;
 - b) risolva il rapporto di lavoro con la B.C.C.;
 - c) sia in mora con il versamento della quota associativa annua.

Art. 6

Tutti i soci, effettivi ed aggregati, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, possono liberamente frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dal C.R.A.L., partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dal C.R.A.L. nei limiti delle prescrizioni, modalità e regolamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per le attività gestite dalle sezioni speciali può essere previsto un regolamento specifico ed il pagamento di particolari quote che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile della sezione.

Art. 7

Sono organi del C.R.A.L.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale.

Art. 8

L'Assemblea dei soci elegge, come da apposito regolamento, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio Sindacale

I soci aggregati non hanno diritto al voto né alla partecipazione alle Assemblee.

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Può essere altresì convocata su richiesta di un terzo dei soci.

Essa delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci è chiamata a riunirsi, inoltre, in via straordinaria, per le modifiche da apportare allo Statuto.

Le Assemblee dei soci sono valide in prima convocazione se presenti o rappresentati i 2/3 dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati, tranne che per l'Assemblea straordinaria per la quale è comunque necessaria la presenza dei 2/3. È valida a tutti gli effetti la delega la cui firma sia stata preventivamente autenticata da un consigliere. Ogni socio può presentare un numero massimo di cinque deleghe.

La convocazione si effettua mediante avviso ai soci con affissione nella sede sociale e nelle agenzie almeno dieci giorni prima della data stabilita. Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l'ora della pri-

ma e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentanti. La votazione puo' essere palese o a scheda segreta come previsto dal regolamento. In quest'ultimo caso l'Assemblea elegge un Comitato elettorale costituito da un minimo di tre scrutatori.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da n. 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra quelli effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri soci membri, a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vice Presidente, nonche' l'economista. Procede, inoltre, alla designazione dei membri del Comitato Esecutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

In caso di decadenza dalla carica di un membro del Consiglio di Amministrazione per perdita della qualita' di socio o per dimissioni, il Consiglio stesso nomina il sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto al membro sostitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente normalmente una volta al mese. Puo' essere convocato inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga richiesta la convocazione almeno da un terzo dei membri.

La convocazione e' indetta con un preavviso di cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto che indichera' l'ordine del giorno.

Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza della meta' piu' uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.

Delibera i regolamenti interni, elabora il bilancio economico-finanziario preventivo nonche' il conto consuntivo e la relazione dell'attivita' svolta che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. E' responsabile verso i soci del regolare funzionamento del C.R.A.L., nonche' della corretta gestione dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili ad esso affidati e delle attrezzature di proprieta' dello stesso C.R.A.L.

Ha facolta' di fissare modalita' e criteri di collaborazione con altri circoli ricreativi di lavoratori. Per particolari iniziative potra' essere consentita la partecipazione di non soci, purché opportunamente regolamentata e purché comunque la partecipazione medesima non comporti alcun onere a carico del C.R.A.L.

Designa i responsabili delle sezioni speciali e fissa, su proposta formulata dai rispettivi responsabili, la misura della quota di partecipazione alle sezioni.

Redige ed approva i regolamenti particolari delle predette sezioni.

Art. 11

Il Comitato Esecutivo e' composto di due membri, oltre il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, e svolge tutte le funzioni ad esso demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Il Presidente e' il legale rappresentante del C.R.A.L.. In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice Presidente che ne esercita le funzioni.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.

E' responsabile del funzionamento del C.R.A.L. e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto di esso.

Vigila sulla riuscita delle manifestazioni.

Firma la corrispondenza che impegna il C.R.A.L.

Mantiene e cura i rapporti con l'Ente cui appartengono i propri soci e con le varie autorità.

Cura la redazione di programmi preventivi e consuntivi dell'attività di cui all'articolo precedente.

Puo', in caso di urgenza, assumere opportuni provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo che dovranno essere sottoposti a ratifica degli stessi entro dieci giorni.

Il Presidente e' coadiuvato per la parte amministrativa dall'Economo.

Art. 13

L'economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; queste ultime dovranno essere disposte dal Presidente o dal Vice Presidente.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo; ha in consegna i beni immobili del C.R.A.L. e provvede ad aggiornare il libro degli inventari.

Art. 14

Il Segretario cura in particolare il libro dei soci e gli altri libri sociali.

Provvede al disbrigo della corrispondenza e compila i libri dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee dei soci.

Attende a tutte quelle altre mansioni che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Collegio dei Sindaci e' costituito da n. 5 membri: tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale resta in carica per un biennio e puo' essere confermato o revocato con le stesse modalita' previste per il Consiglio di Amministrazione.

Presidente del Collegio Sindacale sara' colui che avra' riportato nelle elezioni il maggior numero di voti e a parita' di voti il piu' anziano di eta'.

Il Collegio Sindacale ha il compito di accertare la regolare tenuta della cassa e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri

e delle scritture contabili e di redigere la relativa relazione.

Art. 16

I proventi del C.R.A.L. sono costituiti:

- a) dalle quote associative annue;
- b) dai contributi ordinari e straordinari della Banca di Credito Cooperativo di Roma;
- c) da eventuali entrate occasionali o incidentali derivanti da manifestazioni e da gestioni interne;
- d) da redditi su capitali;
- e) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalita';
- f) da eventuali quote individuali approvate dal Consiglio di Amministrazione per l'attivita' delle sezioni specializzate.

Art. 17

La responsabilita' della gestione e di tutte le obbligazioni assunte in nome e per conto del C.R.A.L. e' assunta solidamente dal Consiglio di Amministrazione del C.R.A.L..

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'esame del Collegio dei Sindaci, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 18

In caso di cessazione dell'attivita' del C.R.A.L., i beni patrimoniali di qualunque tipo e specie saranno devoluti alla Banca di Credito Cooperativo di Roma.